

DELIBERAZIONE 26 SETTEMBRE 2023
421/2023/R/GAS

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 8 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 137/02 AL FINE
DI UNIFORMARE I REQUISITI DI ACCESSO ALLA RETE DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE
PER TUTTI I PUNTI DI INTERCONNESSIONE CON L'ESTERO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1265^a riunione del 26 settembre 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
- il regolamento (UE) 2017/459 della Commissione del 16 marzo 2017 che abroga il regolamento 984/2013 (di seguito: regolamento 2017/459);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95).;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive del 28 aprile 2006;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 17 luglio 2002, 137/02 (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, 168/06;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 332/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 411/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 137/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 137/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 luglio 2014, 333/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2014, 552/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2015, 36/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2017, 242/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 892/2017/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 245/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 308/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2021, 324/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 324/2021/R/gas);
- la comunicazione dell’Autorità al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 31 luglio 2023, prot. Autorità 49683 (di seguito: comunicazione 31 luglio 2023);
- la comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica all’Autorità del 19 settembre 2023, prot. Autorità 59143 (di seguito: comunicazione 19 settembre 2023).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, nonché del decreto legislativo 164/00, l’Autorità è investita in via generale di funzioni di regolazione in tema di condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, anche con riferimento ai punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l’estero e con terminali di rigassificazione;
- l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 164/00, prevede che l’attività di importazione di gas naturale relativa a contratti di durata superiore ad un anno, effettuata attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti a mezzo di gasdotti o di terminali di rigassificazione di GNL, o a mezzo di carri bombolai o di autocisterne di gas naturale liquefatto, sia soggetta ad autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, di seguito: Ministero), rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori;
- con la deliberazione 137/02, l’Autorità ha adottato disposizioni relative all’adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete;
- l’articolo 8, comma 2, della medesima deliberazione prevede che la richiesta di conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l’estero sia valida nei limiti di durata e dei volumi giornalieri di gas che possono essere immessi in rete sulla base dei contratti di importazione e subordinatamente al possesso dell’autorizzazione all’attività di importazione rilasciata dal Ministero, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 164/00, ove richiesta. A tal fine il richiedente attesta all’impresa di trasporto gli elementi rilevanti dei contratti di importazione nonché il possesso della relativa autorizzazione;
- il comma 8.2.1 della deliberazione 137/02 prevede, inoltre, che le disposizioni di cui al punto precedente non si applichino in relazione ai punti di entrata interconnessi con paesi dell’Unione europea e con la Svizzera, nonché relativamente ad altri punti di entrata eventualmente individuati con provvedimento dell’Autorità, sentito il Ministero. Per tali punti, il possesso dell’autorizzazione all’importazione di cui al precedente alinea non è richiesto per accedere alla capacità, ma solo successivamente ai fini dell’utilizzo della capacità conferita;

- la suddetta distinzione era stata giustificata dal fatto che i punti di entrata diversi da quelli interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera (per l'Italia, Mazara del Vallo e Gela), collegano il sistema nazionale con gasdotti direttamente provenienti da Paesi essenzialmente produttori/esportatori di gas e non con paesi dotati di mercati organizzati concorrenziali come quelli del centro-nord Europa;
- in attuazione delle suddette disposizioni, il Codice di Rete dell'impresa maggiore di trasporto, capitolo 5, paragrafo 1.1., prevede che i soggetti che intendono richiedere l'accesso ai punti di entrata interconnessi con l'estero, diversi dai punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione europea e con la Svizzera, in sede di presentazione di un'offerta di acquisto di capacità debbano: essere titolari di contratti di fornitura; aver sottoscritto i contratti di trasporto sulla filiera a monte del punto di entrata della rete nazionale oggetto della richiesta; possedere l'autorizzazione all'importazione rilasciata dal Ministero.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il regolamento 2017/459 prevede che in tutti i punti di interconnessione tra paesi dell'Unione europea siano applicate le stesse tempistiche e procedure di conferimento per l'allocatione della capacità;
- l'applicazione su base volontaria del suddetto regolamento ai punti di entrata-uscita verso Paesi terzi è rimandata alla decisione della competente autorità nazionale di regolazione;
- nel caso italiano, i punti di entrata interessati dall'automatica applicazione del regolamento 2017/459 sono quelli di Tarvisio, Gorizia e Melendugno che collegano il sistema nazionale dei gasdotti, rispettivamente, con i sistemi di trasporto del gas austriaco, sloveno e greco; i punti di entrata non automaticamente interessati sono, invece, quelli di Passo Gries (al confine con la Svizzera), Mazara del Vallo (collegamento con il gasdotto proveniente dall'Algeria) e Gela (collegamento con il gasdotto proveniente dalla Libia);
- l'Autorità non ha esteso formalmente l'ambito di applicazione del regolamento 2017/459 ai punti di interconnessione di Passo Gries, Mazara del Vallo e Gela, ma con la deliberazione 137/2014/R/gas ha disposto che, per motivi di maggiore efficienza, fossero adottate, per quanto possibile, le medesime procedure e tempistiche per il conferimento della capacità esistente presso tutti i punti di entrata della rete nazionale di trasporto interconnessi con l'estero;
- a tal fine, l'Autorità ha disposto che l'impresa maggiore di trasporto conferisse tutta la capacità esistente disponibile per il servizio di trasporto continuo in tutti i punti interconnessi con l'estero tramite aste *on-line* trasparenti e non discriminatorie organizzate mediante piattaforme individuate nel Codice di Rete che consentano la più ampia partecipazione degli utenti e seguendo le tempistiche del regolamento 2017/459;
- in passato, alcuni utenti avevano evidenziato le difficoltà riscontrate nel coordinare le tempistiche relative alla stipula/rinegoziazione dei contratti di

approvvigionamento con paesi non-europei ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni all'importazione con quelle di svolgimento delle procedure di assegnazione di capacità previste dal regolamento 2017/459;

- i suddetti utenti, inoltre, avevano evidenziato l'opportunità di rivedere i requisiti richiesti per la partecipazione ai processi di conferimento di capacità di trasporto in corrispondenza dei suddetti punti di entrata, prevedendo che il possesso dell'autorizzazione all'importazione fosse richiesto soltanto ai fini dell'utilizzo della capacità conferita e non della richiesta di accesso, così come per gli altri punti di accesso alla rete nazionale di trasporto;
- alla luce delle criticità sopra descritte, con la deliberazione 324/2021/R/gas l'Autorità ha previsto che la capacità disponibile presso i punti di interconnessione di Mazara del Vallo e Gela, a valle delle aste annuali già svolte, possa essere conferita ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.2 della deliberazione 137/02, secondo il criterio temporale del *first come first served*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la forte volatilità dei prezzi del gas naturale che si è verificata a partire dal 2021 e, successivamente, il conflitto fra Russia e Ucraina hanno modificato in modo significativo i flussi di gas in ingresso in Italia; in particolare si è assistito al progressivo ridursi dei flussi dal punto di ingresso di Tarvisio e al contestuale incremento dei flussi dai punti di importazione a Sud del Paese, anche a seguito dell'entrata a pieno regime del nuovo punto di Melendugno;
- il punto di Melendugno (a differenza dei punti di Gela e Mazara del Vallo) collega, tramite il gasdotto TAP, l'Italia con un Paese europeo e pertanto l'accesso alla capacità è regolato al pari degli altri punti europei;
- i flussi provenienti dai punti di Gela, Mazara del Vallo e Melendugno, tuttavia, sono soggetti a procedure concorrenti di conferimento della capacità in quanto il conferimento della capacità su un punto riduce la capacità disponibile per il conferimento presso gli altri punti;
- finora il livello massimo trasportabile da Sud non è stato raggiunto, ma l'incremento dei flussi da Sud sopra richiamato, unitamente all'entrata in esercizio del TAP ed alla sua possibile espansione, potrebbero comportare il raggiungimento di tale livello;
- alla luce di quanto sopra descritto, in considerazione dell'opportunità di garantire un efficiente accesso alla capacità concorrente a parità di condizioni, con la comunicazione 31 luglio 2023, l'Autorità, ai sensi del comma 8.2.1 della deliberazione 137/02, ha chiesto al Ministero il parere in merito all'opportunità di uniformare i requisiti di accesso al sistema nazionale per tutti i punti di interconnessione, prevedendo che per tutti i punti di interconnessione il possesso dell'autorizzazione all'importazione, ove previsto, sia richiesto soltanto ai fini dell'utilizzo della capacità conferita e non della richiesta di accesso;
- con la comunicazione 19 settembre 2023, il Ministero ha espresso parere favorevole in merito a quanto sopra rappresentato dall'Autorità.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno uniformare i requisiti di accesso al sistema nazionale al fine di garantire parità di condizioni a tutti i soggetti che importano gas in Italia via gasdotto;
- sia, pertanto, necessario prevedere che per tutti i punti di interconnessione il possesso dell'autorizzazione all'importazione, ove previsto, sia richiesto soltanto ai fini dell'utilizzo della capacità conferita e non della richiesta di accesso;
- in considerazione di quanto sopra, sia opportuno aggiornare le pertinenti disposizioni della deliberazione 137/02;
- le disposizioni in materia di risoluzione delle congestioni applicate presso i punti di Mazara del Vallo e Gela che consentono di rendere disponibile, almeno su base *day ahead*, la capacità non utilizzata siano idonee a limitare, se non a rendere inefficaci, eventuali strategie di accaparramento della capacità;
- sia comunque opportuno precisare che qualora emergano, anche in esito a specifico monitoraggio, comportamenti distorsivi della concorrenza e idonei a restringere l'accesso alla capacità, potranno essere rafforzati i presidi volti a prevenire congestioni contrattuali con l'introduzione, ad esempio, dell'obbligo dell'offerta della capacità non utilizzabile per mancanza dell'autorizzazione, su base almeno mensile

DELIBERA

1. di modificare l'articolo 8, comma 2, della deliberazione 137/02 come segue:
 - le parole "La richiesta di conferimento" sono sostituite con "L'utilizzo";
 - dopo le parole "capacità di trasporto" è aggiunta la parola "conferita";
 - le parole "valida nei limiti di durata e dei volumi giornalieri di gas che possono essere immessi in rete sulla base dei contratti di importazione e subordinatamente" sono sostituite con la parola "subordinata";
 - sono eliminate le seguenti parole "gli elementi rilevanti dei contratti di importazione nonché";
2. di abrogare l'articolo 8, comma 2.1, della deliberazione 137/02;
3. di prevedere che l'impresa di trasporto predisponga una proposta di aggiornamento del proprio codice finalizzata al recepimento delle disposizioni della presente deliberazione;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas S.p.A. per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini